Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 3 - 2024

Verona, 29 Marzo 2024

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

NEWS AMBIENTE

AMBIENTE/MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024……..3
AMBIENTE/PRTR 2024 - Dichiarazione PRTR 2024 (anno di riferimento 2023) grandi impianti di combustione- Acquisizione di dati relativi all'anno di riferimento 2023……...4
AMBIENTE/SOSTENIBILITA' - Nuova direttiva contro il greenwashing……..……...5
AMBIENTE- PFU, elenco definitivo soggetti abilitati alla raccolta e gestione per il 2024…….7
AMBIENTE/AUA – Esclusione adesione alle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera - Determinazione della Provincia di Verona…...……..……..……..……7
AMBIENTE – Nuovo regolamento UE batterie……..……..……..……..……..7
AMBIENTE/MUD – Aggiornamento, scadenza 1° luglio 2024…..……..……..……..……10

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO – Ambienti confinati, certificazione dei contratti Nota INL n. 1937/2024……...……..12
SICUREZZA SUL LAVORO - Protezione dei lavoratori dal piombo e dai diisocianati…….13
SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri, patente a punti……14
SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale informativo prevenzione nelle aziende, Ministero del lavoro……..……..16
SICUREZZA SUL LAVORO - Aggiornamento formazione preposto, periodicità quinquennale fino all'emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni……..……..17
SICUREZZA SUL LAVORO - Pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Piano nazionale d'azione per il radon……..18

NEWS AREA TECNICA

GENERATORI A VAPORE – INL, chiarimenti sulla formazione per l'abilitazione alla conduzione di generatori a vapore..……..……..……..……..……..……19
SOSTANZE PERICOLOSE - ECHA CHEM: la nuova banca dati sulle sostanze chimiche…...19

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione……...20

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

AMBIENTE/MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024
https://www.apiverona.it/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-lanno-2024/

Fonte Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica
Fonte Ecocamere

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2023.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2024 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica sul proprio sito i seguenti documenti:

-**DPCM 26 gennaio 2024** Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del MUD per l'anno 2024
-**Allegato 1** Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
-**Allegato 2** Comunicazione rifiuti semplificata
-**Allegato 3** Modelli Raccolta dati
-**Allegato 4** Istruzioni per la presentazione telematica
-**Sintesi modifiche MUD 2024**

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 11 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024, ed in particolare:

- portale telematico per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi;
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- portale telematico per la compilazione della Comunicazione Rifiuti semplificata.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:

- il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

AMBIENTE/PRTR 2024 - Dichiarazione PRTR 2024 (anno di riferimento 2023) grandi impianti di combustione- Acquisizione di dati relativi all'anno di riferimento 2023
https://www.apiverona.it/ambiente-prtr-2024-dichiarazione-prtr-2024-anno-di-riferimento-2023-grandi-impianti-di-combustione-acquisizione-di-dati-relativi-allanno-di-riferimento-2023/

Fonte ISPRA

Si avvisano i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 (che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) che la comunicazione dei dati 2023 avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo. Rispetto ai precedenti esercizi, cambia la modalità di comunicazione dei dati di attività (scheda II.b del modulo) a partire dall'anno di riferimento 2023 in applicazione di quanto richiesto agli Stati membri dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 142/2022 (Parte 2 dell'Allegato alla Decisione stessa). Si precisa che la variazione riguarda solo le metriche e le unità di misura da usare per comunicare il livello di attività (vedi allegata tabella sintetica delle metriche e delle unità di misura per attività PRTR alle quali fare riferimento).

Si ricorda che si tratta di un adempimento previsto per **i grandi impianti di combustione;** per grande impianto di combustione si intende qualunque impianto di combustione con potenza termica nominale non inferiore a 50 Mwth. Sono esclusi da tale definizione gli impianti elencati all'art.273, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, N. 152, modificato all'art.22 comma 7 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
Nel caso in cui gli effluenti gassosi di due o più impianti afferiscano ad uno stesso camino, si prende in considerazione l'insieme di questi come un unico impianto.Tutte le disposizioni relative ai grandi impianti di combustione sono contenute negli art. 268, 273 e 274 del d. lgs. 152/2006 (modificati dagli art. 19, 22 e 23 del d. lgs. 46/2014).

La tabella delle metriche e delle unità di misura, dettagliate per singolo codice PRTR, è riportata nel foglio "UM_Produzioni" del modulo excel; più specificamente per le attività "energetiche" i coefficienti di conversione in TEP sono riportati nel foglio "Calcolo_TEP" del modulo excel e i coefficienti di conversione in unità di bestiame adulto sono riportati nel foglio "Calcolo_UBA" del modulo excel della dichiarazione.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR. Scadenza per l'invio dei dati è Il 30 aprile 2024.

Si richiede pertanto ai suddetti Gestori di osservare le seguenti modalità di invio dei dati 2023:

- compilare il modulo in formato excel che riproduce le schede della dichiarazione PRTR. È necessario compilare un file excel per ciascuno stabilimento dichiarante;
- la dichiarazione deve essere relativa a tutti i 12 mesi dell'anno di riferimento, pertanto nel caso di acquisizioni o cambi di ragione sociale nel corso dell'anno di riferimento, l'ultimo intestatario in ordine di tempo si fa carico della dichiarazione per l'intero anno di riferimento;
- applicare la firma digitale valida (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del DL 82/2005) al modulo formato excel compilato, ottenendo così il file con estensione.p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata;
- rinominare il file P7M secondo la struttura "PRTR2024_[RagioneSociale]_[Provincia]", es. per la ditta Rossi spa, ubicata a Roma, indicare "PRTR2024_Rossispa_RM.xlsx.p7m"
- inviare il messaggio di posta elettronica certificata con oggetto "Dichiarazione PRTR 2024 [Ragione sociale], [Provincia]" (es. "Dichiarazione PRTR 2024 Rossi spa, RM") con allegata la dichiarazione in formato p7m ai seguenti destinatari:
  Indirizzo PEC dell'ISPRA: dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it (solo per l'invio della dichiarazione PRTR)
  Indirizzo PEC della propria Autorità Competente (vedi tabella).

Scarica qui le istruzioni aggiuntive per gli allevamenti dichiaranti al PRTR

Scarica qui l'informativa relativa al trattamento dei dati personali
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a ISPRA: Andrea Gagna email: andrea.gagna@isprambiente.it

AMBIENTE/SOSTENIBILITA' - Nuova direttiva contro il greenwashing
https://www.apiverona.it/ambiente-sostenibilita-nuova-direttiva-contro-il-greenwashing/

Fonte Parlamento Europeo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del 6 marzo 2024, la Direttiva 2024/825/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Lo scopo di questa Direttiva è contrastare il Greenwashing, nonché quella strategia di comunicazione perseguita da determinate aziende, istituzioni, enti che presentano le proprie attività come ecosostenibili, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

La Direttiva 2024/825 pone l'attenzione sui consumatori, per renderli ben informati attraverso l'utilizzo di un avviso e un'etichetta armonizzata. L'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata devono essere facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori, oltre che di facile utilizzo e riproducibili per gli operatori economici.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026.

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera definitivo a una direttiva che migliorerà l'etichettatura dei prodotti e vieterà l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti. In particolare le affermazioni ambientali generiche e altre informazioni fuorvianti sui prodotti saranno vietate, saranno consentite solo le etichette di sostenibilità basate su schemi di certificazione approvati o stabiliti dalle autorità pubbliche, le informazioni sulla garanzia devono essere più visibili e verrà introdotta una nuova etichetta per l'estensione della garanzia

Le nuove regole mirano a rendere l'etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile vietando l'uso di affermazioni ambientali generali come "ecologico", "naturale", "biodegradabile", "climaticamente neutro" o "eco" senza prova.

Anche l'uso delle etichette di sostenibilità sarà ora regolamentato, data la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi. In futuro nell'UE saranno consentite solo etichette di sostenibilità basate su sistemi di certificazione ufficiali o stabiliti da autorità pubbliche.

Inoltre, la direttiva vieterà l'affermazione secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente a causa dei sistemi di compensazione delle emissioni.

Un altro obiettivo importante della nuova legge è far sì che produttori e consumatori si concentrino maggiormente sulla durabilità dei beni. In futuro, le informazioni sulla garanzia dovranno essere più visibili e verrà creata una nuova etichetta armonizzata per dare maggiore risalto ai beni con un periodo di garanzia esteso.

Le nuove norme vieteranno anche le affermazioni infondate sulla durabilità (ad esempio affermare che una lavatrice durerà 5.000 cicli di lavaggio se ciò non è vero in condizioni normali), indurranno a sostituire i materiali di consumo prima del necessario (spesso accade con l'inchiostro della stampante, ad esempio esempio), e presentare i beni come riparabili quando non lo sono.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

AMBIENTE- PFU, pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione per il 2024
https://www.apiverona.it/ambiente-pfu-pubblicato-lelenco-definitivo-dei-soggetti-abilitati-alla-raccolta-e-gestione-per-il-2024/

Fonte Ecocamere

Il 7 febbraio 2024 il Comitato di vigilanza dei pneumatici fuori uso (PFU) ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli PFU per l'anno 2024, nell'ambito regionale per cui si sono proposti, approvando in via definitiva quello diffuso il 27/12/2023. Per visionare l'elenco, consultare il sito del **Comitato di vigilanza dei PFU**.

AMBIENTE/AUA – Esclusione del procedimento di adesione alle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera - Determinazione della Provincia di Verona
https://www.apiverona.it/aua-esclusione-del-procedimento-di-adesione-alle-autorizzazioni-generali-per-le-emissioni-in-atmosfera-determinazione-della-provincia-di-verona/

La Provincia di Verona con Determina n. 538/2024 ha disposto che gli stabilimenti esistenti e autorizzati con il procedimento di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06) non possano esercitare la facoltà di adesione alle autorizzazioni generali, precedentemente possibile.

Infatti i gestori in possesso di AUA potevano iniziare una nuova attività rientrante tra quelle rientranti in deroga, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione alle procedure generali. Le attività ammissibili alle procedure generali erano fissate fino ad un massimo di tre.

Con la suddetta determina, qualsiasi nuova attività rientra tra quelle che prevedono la revisione dell'AUA tramite la richiesta di modifica sostanziale. Il gestore in possesso di AUA può contestare il provvedimento al giudice amministrativo entro 60 giorni, oppure in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

AMBIENTE – Nuovo regolamento UE batterie
https://www.apiverona.it/ambiente-nuovo-regolamento-ue-batterie/

Si ricorda che il 18 febbraio u.s. è entrato in vigore il nuovo regolamento dell'Unione EuropeaUE 2023/1542, che va a modificare la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020, oltre ad abrogare la direttiva 2006/66/CE, relativo alle batterie e ai rifiuti delle batterie. Si tratta di un regolamento che ha completato il suo iter di approvazione lo scorso anno ed è stato pensato per andare a disciplinare l'intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclo, garantendo che siano sicure, sostenibili e competitive.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Con il nuovo regolamento, l'Unione Europea ha aggiornato la legislazione sulla gestione dei rifiuti delle batterie con l'adozione di nuove misure pensate per la tutela dell'ambiente e della salute delle persone. La normativa prevede prescrizioni per la fine del ciclo di vita, tra cui obiettivi e obblighi di raccolta, obiettivi per il recupero dei materiali e obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti. In particolare si distinguono:

- Batterie portatili: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli.
- Batterie portatili di uso generale: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts
- Batterie per mezzi di trasporto leggeri LMT (Light Means of Transport): una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici
- Batterie per avviamento, illuminazione e accensione o Batterie per autoveicoli: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine
- Batterie industriali: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli
- Batterie per veicoli elettrici: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Non si applica esclusivamente alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:

- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari
- apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio
- apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari definite all'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio

Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, dovrà essere compilata una **dichiarazione dell'impronta di carbonio** corredata dalla relativa documentazione tecnica per ciascun modello di batteria e per stabilimento di fabbricazione, nella quale verranno riportate le informazioni amministrative sul fabbricante, sul modello di batteria, sull'ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria; inoltre l'impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell'energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista, l'impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita, il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria, un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell'impronta di carbonio.
La dichiarazione dell'impronta di carbonio sarà applicata gradualmente, a partire dal 18 febbraio 2025. L'etichetta che indica l'impronta di carbonio dovrà essere ben leggibile ed indelebile.

A partire dal 18 agosto 2028, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel dovranno essere accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione. Successivamente, dal 18 agosto 2033, questa documentazione dovrà essere fornita anche per le batterie per mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi.

A decorrere dal 18 agosto 2031, invece, il regolamento prevede livelli minimi obbligatori di contenuto riciclato per le batterie industriali, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici, inizialmente fissati al 16% per il cobalto, all'85% per il piombo, al 6% per il litio e al 6% per il nichel. Le batterie dovranno essere accompagnate da una documentazione relativa al contenuto riciclato.

Entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi dovranno essere rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Infine, a decorrere dal 18 agosto 2026 le batterie saranno provviste di un'etichetta contenente le informazioni generali sulle batterie: informazioni che identificano il fabbricante conformemente, la categoria della batteria e le informazioni che la identificano, il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria), la data di fabbricazione (mese e anno), il peso, la capacità, la composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo, l'agente estinguente utilizzabile, le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. Il tutto dovrà essere accessibile attraverso un QR Code in alto contrasto con il colore di fondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore QR comunemente disponibile.

AMBIENTE/MUD – Aggiornamento, scadenza 1° luglio 2024
https://www.apiverona.it/ambiente-mud-aggiornamento-scadenza-1-luglio-2024/

Fonte Ecocamere

Attivi i portali per la trasmissione del MUD 2024
Dall'11 marzo imprese, enti, associazioni e consulenti possono operare sui portali messi a disposizione da Unioncamere per garantire la compilazione e la trasmissione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale.
Attraverso il portale del MUD Semplificato è possibile compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata da inviare poi, via PEC, a comunicazionemud@pec.it.
Attraverso il portale del MUD Telematico gli utenti possono trasmettere le Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e Veicoli fuori uso. Sempre dallo stesso portale, è possibile scaricare anche le istruzioni dettagliate e i tracciati record da seguire per le dichiarazioni predisposte con altri software nonché accedere al programma per il controllo formale del MUD.
Infine i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani accedono alla piattaforma MUD Comuni per la compilazione e trasmissione della Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione.
Si ricorda che la **scadenza** per la consegna del MUD è il 1° luglio 2024.

Disponibile il software per la compilazione della dichiarazione MUD 2024
A partire dall'11 marzo 2024 è possibile scaricare il software per la compilazione delle Comunicazioni MUD Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, adeguato alle modifiche introdotte dal DPCM 26 gennaio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024.
Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

Pubblicate le FAQ sul MUD 2024
Pubblicate le **FAQ** aggiornate sul MUD 2024 (dati 2023).

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Servizio di assistenza telefonica MUD
A partire dal 15/04/2024 sarà attivo il servizio di assistenza telefonica per informazioni su compilazione e trasmissione del MUD 2024, che risponde al numero 02-22177090, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Sintesi degli aggiornamenti MUD 2024
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato una scheda di sintesi degli aggiornamenti apportati al MUD 2024 che riguardano:
- la **Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione**;
- la **Sezione Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi.**

Le modifiche apportate sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.
Per approfondimenti consultare il **sito del MASE.**

E' pubblicato in **Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024**, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l'approvazione del **Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2024**, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2023.

Il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, quindi, al **1° luglio 2024.**

Sintesi degli aggiornamenti
Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l'adeguamento a nuove disposizioni normative.

In particolare, per garantire ad ISPRA l'acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di:

- introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
- inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma
- aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:
Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
-Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all'aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole "in Pet" con "per bevande" e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.

In allegato:
-Allegato 1 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
-Allegato 2 Comunicazione rifiuti semplificata
-Allegato 3 Modelli Raccolta dati
-Allegato 4Istruzioni per la presentazione telematica

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO – Ambienti confinati, certificazione dei contratti Nota INL n. 1937/2024
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-ambienti-confinati-certificazione-dei-contratti-nota-inl-n-1937-2024/

Pubblicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro la nota n. 1937/2024 del 7 marzo u.s. di modifica della precedente n. 694/2024.

Con il nuovo provvedimento viene chiarito che i contratti di lavoro da certificare in caso di lavori in ambienti confinati, svolti secondo quanto disposto dal DPR 177/2011, sono solo quelli c.d. "atipici" di cui al D.lgs. 276/2003 e non anche i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Si precisa che il rimando al DPR 177/2011 al titolo VIII, capo I, del D.lgs. 276/2003 riguarda specificatamente la certificazione dei contratti di lavoro, quindi non occorre certificare i contratti commerciali.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Protezione dei lavoratori dal piombo e dai diisocianati
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-protezione-dei-lavoratori-dal-piombo-e-dai-diisocianati/

Fonte Consiglio europeo

Il Consiglio europeo, nel comunicato stampa del 26 febbraio 2024, evidenzia come nella Direttiva del 14 febbraio 2024 l'UE abbia rivisto i valori limite per l'esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, riducendoli di cinque volte. Tali sostanze tossiche per la riproduzione possono incidere, tra l'altro, sulla funzione sessuale e la fertilità e possono inoltre danneggiare il sistema nervoso. Inoltre, la direttiva è il primo atto legislativo dell'UE che fissa valori limite per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori e che possono causare asma e malattie cutanee.

La direttiva adottata rivede i valori limite per il piombo come segue:

- limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³, e
- valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70 µg/100 ml) a 15 µg/100 ml (30 µg/100 ml fino al 2028)

Il piombo si accumula nelle ossa e viene rilasciato lentamente nel sistema circolatorio. Pertanto, secondo la direttiva adottata, i lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del recepimento della direttiva saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. Potranno continuare a lavorare con il piombo se i loro livelli di piombo nel sangue mostreranno una tendenza al ribasso.

Al fine di proteggere dagli effetti del piombo tossici per la riproduzione si applicheranno valori limite inferiori (4,5 µg/100 ml) per le misure di sorveglianza sanitaria riguardanti le lavoratrici in età fertile.
La direttiva introduce inoltre valori limite per i diisocianati:

- limite generale di esposizione professionale pari a 6 µg NCO/m³ (10 µg/m³ fino al 2028)
- limite di esposizione di breve durata pari a 12 µg NCO/m³ (20 µg/m³ fino al 2028)

La direttiva sarà ora firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Gli Stati membri disporranno di due anni per stabilire i nuovi valori limite e le ulteriori misure di protezione stabiliti nella direttiva, adeguando la loro legislazione nazionale.

La direttiva adottata modifica due atti legislativi: la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro e la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO – Cantieri, patente a punti
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-cantieri-patente-a-punti/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".* Il decreto riscrive integralmente l'art. 27 del D.Lgs. 81/08 introducendo l'obbligo di dotazione di una patente in formato digitale (la cosiddetta patente a punti) per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili (ex art. 89, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 81/2008).

Il suddetto art. 27 viene così sostituito:
Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
A partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'INL, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
– iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
– adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
– adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita' (DURC);
– possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
– possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
La patente subisce delle decurtazioni: le decurtazioni dei punti patente avverranno in relazione alle seguenti violazioni a seguito degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti (definitivi) emanati nei confronti dei soggetti interessati:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui alla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoro sommerso): cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

L'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in caso di infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, previa trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il numero di crediti riacquistati non può essere superiore a 15.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti per coloro che si dotino di modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 d. lgs. n. 81/2008 è previsto l'incremento di 5 crediti, nonché per coloro che seppur destinatari di provvedimenti sanzionatori, non commettano successive violazioni negli anni successivi: la patente sarà infatti incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo fino a un massimo di 10 crediti;

I soggetti che abbiano un punteggio pari o inferiore a 15 crediti non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 81/2008, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonchè gli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 14 d. lgs. n. 81/2008.
Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone infatti anche la creazione di una "Lista di conformità INL". Questa lista premia i datori di lavoro virtuosi qualora inseguito agli opportuni accertamenti, non emergano violazioni o irregolarità. In tal caso i datori di lavoro non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti. Fanno eccezione le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

L'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.
Non sono tenute al possesso della patente di cui le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023). Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso.

Il nuovo sistema sarà operativo dal 1° ottobre 2024.

Link al testo Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale informativo per la prevenzione nelle aziende, Ministero del lavoro
https://www.apiverona.it/salute-e-sicurezza-manuale-informativo-per-la-prevenzione-nelle-aziende-ministero-del-lavoro/

Fonte Ministero Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile un "Manuale informativo per la prevenzione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
Come sottolineato dallo stesso Ministero, il manuale non intende avere pretese di esaustività ma intende fornire elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, focalizzando le principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio.

Per una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e necessario, oltre alla osservanza della normativa, adottare un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a mero adempimento degli obblighi normativi ma, per contro, lo consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.

Il documento si compone di 5 sezioni e di un breve glossario con i termini principali utlizzati in materia. E' diretto , quindi, a tutti i lavoratori, nonché a tutti gli attori in gioco , per consentire una più ampia diffusione della cultura della salute e sicurezza migliorando le condizioni di impiego dei lavoratori. Come si legge in premessa, "*Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l'assenteismo e il turnover, aumentare la produttività e la qualità lavorativa*".

Il Manuale intende, dunque, valorizzare la funzione di investimento della prevenzione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Centrale in questo è l'obbligo per il datore di lavoro di realizzare la cd. " valutazione preventiva del rischio ", attraverso la quale vengono individuati i i rischi legati all'attività e le misure più idonee da attuare per prevenirli. Tuttavia, va anche sottolineato che il decreto fa propria la prospettiva per la quale il massimo livello di sicurezza può e deve essere raggiunto con la partecipazione attiva, diretta e responsabile anche da parte del lavoratore stesso.
Il lavoratore deve contribuire proattivamente al rispetto degli obblighi dati dalla normativa e dal datore di lavoro, aiutando quest'ultimo, al contempo, nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.
A tal fine primaria importanza è attribuita alla corretta informazione e formazione del lavoratore sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

La sicurezza sul lavoro non è una mera questione tra datore di lavoro e i propri dipendenti. Entrano in ballo figure diverse, che nel modello del D.Lgs. n. 81/2008 contribuiscono all'adempimento degli obblighi.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Questi sono: il Dirigente, che attua le direttive del datore di lavoro, il Preposto per la sicurezza, che sovraintende le attività lavorative, l'RSPP(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che in possesso di idonei requisiti rispetto al luogo di lavoro si occupa della prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché l'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), una figura eletta direttamente dai lavoratori, che si occupa di essere il tramite tra questi e gli altri attori sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. È possibile, poi, che in azienda vi sia anche la necessità della figura del Medico competente, ossia colui che è nominato dal datore di lavoro se i rischi per la salute dei lavoratori sono di entità tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.

Una sezione del documento è dedicata alla documentazione che deve essere prodotta dal datore di lavoro, al fine di dimostrare la corretta attuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta in sostanza della redazione e dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) , o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. L'utilizzo di particolari impianti tecnologici possono richiedere dichiarazioni di conformità e verifiche periodiche, oltre alla stesura di un piano di emergenza.

La quarta sezione è dedicata ai soggetti vigilanti sul corretto adempimento degli obblighi , ossia l' Ispettorato Nazionale del Lavoro, i Vigili del Fuoco e le ASL Aziende Sanitarie Locali, ciascuno con funzioni specifiche. Da ultimo, va menzionata anche l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che oltre alla funzione assicurativa, ricopre anche una informativa e divulgativa.

La quinta ed ultima sezione è dedicata alle ultime novità normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dal DL n. 48/2023. Si tratta dell'estensione, per l'anno accademico 2024 , dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, con la copertura che è estesa ad ogni ambiente di istruzione e formazione. E' previsto inoltre un monitoraggio qualitativo dei percorsi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (cd. alternanza scuola – lavoro), così come del fatto che, nel DVR, dovrà essere presente una sezione dedicata agli studenti impiegati in tali percorsi. Viene menzionata l'istituzione di un Fondo volto a finanziare misure di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

SICUREZZA SUL LAVORO - Aggiornamento formazione preposto, periodicità quinquennale fino all'emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-aggiornamento-formazione-preposto-periodicita-quinquennale-fino-allemanazione-del-nuovo-accordo-stato-regioni/

La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto legge n.146/2021, ha rafforzato il ruolo del preposto, ne ha chiarito i compiti di vigilanza ed ha introdotto anche una modifica relativa alla sua formazione, prevedendo la sola modalità in presenza e un aggiornamento con cadenza almeno biennale. Questa cadenza biennale, così come i contenuti e le modalità della formazione, saranno definite da un nuovo accordo Stato- Regioni che dovrà accorpare e rivisitare gli accordi attualmente vigenti in materia di formazione.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Il nuovo accordo avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2022, in assenza di questo provvedimento resta vigente l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che prevede per il preposto l'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

L'Ispettorato del Lavoro con circolare del 16 febbraio 2022 ha precisato che "*i requisiti di adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022".*

Sul piano sanzionatorio, la circolare afferma che "*i nuovi obblighi in capo a tali soggetti* (i preposti), *ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza biennale) non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del d.lgs. 758/1994"*.

SICUREZZA SUL LAVORO - Pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Piano nazionale d'azione per il radon
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-pubblicato-dal-ministero-dellambiente-e-della-sicurezza-energetica-il-piano-nazionale-dazione-per-il-radon/

Fonte Portale Agenti Fisici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 il DPCM 11 gennaio 2024 recante "Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032", come previsto dall'art. 10 del D.lgs 31 luglio 2020 n.101.

Il Piano, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.

Esso descrive la linea d'azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l'esposizione della popolazione al radon.

Piano nazionale d'azione per il radon

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

GENERATORI A VAPORE – INL, chiarimenti sulla formazione per l'abilitazione alla conduzione di generatori a vapore
https://www.apiverona.it/generatori-a-vapore-inl-chiarimenti-sulla-formazione-per-labilitazione-alla-conduzione-di-generatori-a-vapore/

Fonte: INL

La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 1163 del 6 febbraio 2024, in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in particolare sulla modalità di erogazione della formazione teorico-pratica per il conseguimento del titolo.

SOSTANZE PERICOLOSE - ECHA CHEM: la nuova banca dati sulle sostanze chimiche
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-echa-chem-la-nuova-banca-dati-sulle-sostanze-chimiche/

Fonte Normachem
Fonte: ECHA

Ad oggi, ECHA gestisce la più grande piattaforma contenente informazioni su sostanze chimiche nell'Unione Europea (UE), combinando dati presentati dall'industria ed informazioni generate per processi normativi.
L'attuale piattaforma, ospitata sul sito di ECHA e lanciata nel 2016, è fortemente cresciuta negli anni arrivando a contenere informazioni su oltre 360000 sostanze chimiche; tuttavia, le informazioni sono destinate ad aumentare se si considera il fatto che si stima una forte crescita della produzione mondiale di sostanze chimiche, fino al raddoppio entro il 2030.
Per prepararsi al futuro e far fronte a nuove legislazioni e compiti, nonché maggiori quantità e varietà di dati è stata sviluppata una nuova banca dati. Modularità, espandibilità e scalarità, migliori stabilità e prestazioni, oltre ad una migliore fruibilità da parte degli utenti sono gli obiettivi chiave perseguiti per lo sviluppo.

L'annuncio del nuovo sistema è stato dato da ECHA nel corso del 2022, spiegando che questo dovrebbe garantire all'Agenzia una migliore gestione della sempre crescente diversità e quantità di dati.
A differenza dell'attuale piattaforma, ECHA CHEM non è ospitata sul sito di ECHA, ma si trova su uno dedicato https://chem.echa.europa.eu; è rimossa quindi la possibilità di effettuare la ricerca delle sostanze dall'homepage del sito dell'Agenzia.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Quella disponibile da fine gennaio 2024, è la prima versione di ECHA CHEM sulla quale è possibile trovare le informazioni relative alle oltre 100000 registrazioni REACH che le aziende hanno presentato ad ECHA. Tuttavia, nel corso del 2024 è previsto l'ampliamento della banca dati:

- dapprima verrà implementata con il nuovo **inventario classificazioni ed etichettature**, autunno 2024;
- verranno poi riportare anche informazioni su **processi** (informazioni su attività di regolamentazione e fase del processo) ed **obblighi normativi** (status giuridico) per ciascuna sostanza, ultimo quarto del 2024.

A differenza della banca dati oggi sul sito di ECHA, è possibile constatare che i fascicoli di registrazione sono pubblicati come tali nel nuovo sistema, non più aggregarti con altri fascicoli per la stessa sostanza. Da ECHA fanno sapere che, nonostante la diversa visualizzazione, è mantenuto l'attuale livello di discrezione e che quindi nomi delle società e numeri di registrazione sono pubblicati come elenchi separati e scollegati dai dossier a cui si riferiscono; inoltre, come già avviene, è pubblicata una fascia di tonnellaggio aggregata complessiva per sostanza, secondo la stessa logica utilizzata oggi.

Precisano, infatti, che al momento non sono previste differenze/modifiche circa la politica di pubblicazione delle informazioni.Infine, la piattaforma delle informazioni sulle sostanze chimiche attualmente sul sito di ECHA è in progressivo spostamento sul nuovo portale ECHA CHEM; resterà comunque disponibile durante l'intero periodo di transizione. Tuttavia, da notare che quanto spostato sulla banca dati ECHA CHEM non sarà più aggiornato nella piattaforma precedente, che sarà dismessa a processo ultimato

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-scaffalature-porta-pallet-guida-tecnica-per-la-scelta-luso-e-la-manutenzione/

Fonte Inail

Pubblicato da INAIL il documento *"Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione".* Il documento ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scaffalature portapallet da utilizzare nei luoghi di lavoro.
Frutto della collaborazione Inail-ANIMA, rappresenta una sintesi "operativa" dei riferimenti legislativi e normativi che regolano il settore delle scaffalature portapallet e indica una metodologia per l'analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, utile anche per l'analisi di altre tipologie di scaffalature industriali.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

E' rivolto principalmente ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, fabbricazione, montaggio, utilizzo, manutenzione, smontaggio e riconfigurazione della scaffalatura possono trovare utili indicazioni.

Introduzione. Le scaffalature porta pallet sono sistemi di stoccaggio progettati per immagazzinare unità di carico pallettizzate. Sono composte da un numero minimo di elementi strutturali ma hanno un'ampia possibilità di personalizzazione che ne consente l'utilizzo per qualsiasi esigenza di immagazzinaggio, mediante opportuni accessori.

Sono presenti in luoghi di lavoro di qualsiasi genere per immagazzinare oggetti di differente tipologia, come per esempio scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, componenti, attrezzature, di qualsiasi composizione, forma e dimensione. Possono essere collocate sia all'interno che all'esterno di edifici, capannoni etc. Sono largamente utilizzate per la facilità di montaggio e la eventuale riconfigurazione e ricollocazione, con l'obbiettivo di occupare il più possibile il volume degli ambienti destinati a magazzino.

Tali aspetti possono indurre i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri per una corretta scelta, uso e manutenzione in relazione alle caratteristiche (tipologia, dimensioni, peso) degli oggetti da immagazzinare, alla loro idonea modalità di movimentazione e dell'ambiente lavorativo.

Dal punto di vista legislativo non esiste un riferimento esplicito per le scaffalature porta pallet da impiegare nei luoghi di lavoro. Trova comunque applicazione il D.lgs. 81/08 e s.m.i. che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, in particolare, il Titolo I e il Titolo II per quel che riguarda le disposizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. In generale le scaffalature possono essere o non essere motorizzate ed essere o non essere parte integrante dell'edificio nel quale sono montate.

Le scaffalature porta pallet non motorizzate e quelle che non sono parte integrante dell'edificio nel quale sono montate, non possono essere marcate CE, in quanto per esse non esiste una direttiva di prodotto specifica. Le scaffalature porta pallet non motorizzate, in quanto "non macchine" non possono essere marcate CE secondo il Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento macchine).

Una scaffalatura porta pallet, seppur non motorizzata, può essere parte integrante di un magazzino automatico. In questo caso il magazzino deve intendersi "macchina" e il rispetto dei Requisiti Essenziali Salute e Sicurezza (RESS) stabiliti nella Direttiva SCAFFALATURE PORTA PALLET 6 Macchine per la dichiarazione CE del magazzino dovrà essere dimostrato anche con il riferimento alle norme (non armonizzate) che riguardano le scaffalature. Le scaffalature porta pallet non motorizzate che non fanno parte integrante dell'edificio nel quale sono montate non possono essere marcate CE secondo il Regolamento (UE) 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione). In un magazzino autoportante verticale (MAV), nel quale le scaffalature ne sostengono la copertura e quelle perimetrali ne sostengono le pareti esterne, le scaffalature si considerano parte integrante dell'edificio e devono essere marcate CE secondo il Regolamento (UE) 305/2011.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Attualmente, sono in vigore alcune norme tecniche che riguardano le scaffalature porta pallet, per la progettazione e per l'utilizzo. Seppur non cogenti, esse rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la progettazione e la fabbricazione di scaffalature metalliche considerate sicure (presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti legati alla progettazione sismica delle scaffalature. A partire dal 2012, a seguito del sisma verificatosi in Emilia-Romagna, e della successiva Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) n. 52 del 20 febbraio 2013, per la microzonizzazione sismica di tutto il territorio nazionale, è cresciuta la consapevolezza di utilizzare scaffalature sismoresistenti.

A seguito dei progetti di ricerca europei Seisrack1 e Seisrack II2 si è giunti alla pubblicazione della UNI EN 16681, avvenuto nel 2016 che attualmente rappresenta lo standard europeo per la progettazione di scaffalature porta pallet sismoresistenti. In Italia, nel giugno 2023 il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le "Linee guida per la progettazione, esecuzione, verifica e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche" che "forniscono un inquadramento normativo e procedurale per la progettazione, il miglioramento e l'adeguamento delle scaffalature metalliche industriali in zona sismica.

Le linee guida identificano i riferimenti e i limiti normativi per la progettazione delle nuove scaffalature e forniscono i primi elementi per la valutazione della vulnerabilità sismica delle scaffalature esistenti". Alla data di pubblicazione della presente Guida Tecnica, gli operatori del settore sono in attesa di chiarimenti sulla corretta applicazione delle Linee Guida.

Link al documento
Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it